

Legge regionale 02 maggio 1985, n.43

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative culturali e promozionali della Regione Toscana, e' autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata con soggetti pubblici e privati, contratti di sponsorizzazione e di cessione dell'uso di marchi.

2. La Giunta regionale e' altresì autorizzata a stipulare nell'ambito delle iniziative di comunicazione della Regione, con i soggetti e secondo le modalita' di cui al comma precedente, contratti di compartecipazione alle iniziative di comunicazione stesse.

ARTICOLO 2

(Contratti di sponsorizzazione)

1. I contratti di sponsorizzazione determinano le modalita' di associazione del nome e del marchio dei soggetti sponsorizzatori alle iniziative regionali a cui si riferiscono, a fronte del versamento alla Regione di un corrispettivo monetario o in forniture di servizi.

2. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, sono preferiti, a parita' di condizioni complessivamente offerte, soggetti di diritto pubblico e societa' a prevalente partecipazione pubblica.

ARTICOLO 3

(Contratti di cessione di marchi)

1. La Giunta regionale, per contraddistinguere le iniziative culturali e promozionali della Regione, e' autorizzata a presentare domanda per la concessione di uno o piu' brevetti di marchi nazionali ed internazionali, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del RD 21 giugno 1942 n. 929.

2. I contratti di cessione dell'uso dei marchi di cui al comma precedente determinano, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore della Regione, le modalita' di utilizzazione dei marchi stessi da parte di soggetti terzi mediante la loro riproduzione su merci o in riferimento a servizi da questi forniti.

ARTICOLO 4

(Contratti di compartecipazione)

1. I contratti di compartecipazione determinano a fronte di un corrispettivo in denaro a favore della Regione, le modalita' di inserimento di marchi e prodotti di soggetti terzi o di menzione dei soggetti stessi nelle iniziative di comunicazione della Regione.

2. Di norma i contratti di compartecipazione sono stipulati con soggetti di diritto pubblico, societa' a prevalente partecipazione pubblica, associazioni titolari di marchi collettivi.

ARTICOLO 5

(Finalizzazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione e di cessione dei marchi affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1, primo comma.

2. I proventi derivanti dai contratti di compartecipazione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1, secondo comma.

3. La Giunta regionale e' autorizzata, a seguito dell'accertamento delle entrate di cui ai commi precedenti, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate e la destinazione nella spesa.

ARTICOLO 6

(Funzionario delegato)

1. Per l'erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, anche al di fuori di quanto previsto dall'art. 2 della LR 4 dicembre 1978 n. 73, la Giunta regionale puo' autorizzare aperture di credito presso la Tesoreria regionale a favore di dipendenti regionali inquadrati in una qualifica funzionale dirigenziale che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978 n. 73 e successive modificazioni.

2. Il funzionario delegato, nell'ambito dell'apertura di Credito di cui al precedente comma, e' autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa nei limiti di L. 5.000.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singola fornitura di beni o servizi.

3. A tal fine il funzionario delegato deve richiedere preventivi ad almeno tre persone od imprese salvo che la specialita' della fornitura o l'urgenza della sua acquisizione siano tali da

rendere indispensabile il ricorso ad una sola persona od impresa. In ogni caso, ove la fornitura si riferisca a beni o servizi ricompresi nell'albo dei fornitori di cui all'art. 4 della LR 7 aprile 1978, n. 23 la richiesta di preventivi deve essere fatta esclusivamente a persone o imprese iscritte in detto albo. Non possono essere richiesti preventivi a persone o imprese che si siano precedentemente resi colpevoli di inadempienza contrattuale nei confronti della Regione.

4. I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione della fornitura, il relativo prezzo e le modalita' di pagamento nonche' la facolta' per il committente di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui il fornitore venga meno ai patti concordati.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Sono istituiti, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 i sottoindicati nuovi capitoli:

Cap. 24850

Proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione e di cessione di uso di marchi in relazione alle iniziative culturali e promozionali della Regione (LR n.);

Cap. 24900

Proventi derivanti dai contratti di compartecipazione alle iniziative di comunicazione della Regione (LR n.);

2. Per gli anni successivi si provvedera' con l'iscrizione di appositi capitoli sui bilanci di previsione degli esercizi finanziari in riferimento.